

CAPITOLO VII

Verbale di deposito in data 28 gennaio 2003 presso la Cancelleria Civile del Tribunale Ordinario di Ragusa della sentenza pronunciata l'8 gennaio 2003 dal Tribunale Arbitrale Internazionale di Ragusa.

N. 98

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA

Verbale di deposito di sentenza arbitrale

L'anno 2003, il giorno 28 del mese di Gennaio, nella Cancelleria del Tribunale di Ragusa, avanti al Cancelliere C1, è comparso il sig. dott. Damiano Bonventre, nato il 25 agosto 1951 in Alcamo (Trapani), ed ivi dom. e res. nel Corso 6 Aprile, n.254, il quale, a norma dell'art.825 c.p.c., deposita:

➤ Sentenza Arbitrale in originale, sottoscritta dal Tribunale Arbitrale Internazionale composto dall'avv. Francesco Garofalo, dal dott. Salvatore Bascietto e dal dott. Marco Guastella in data 08 gennaio 2003, avente ad oggetto l'accertamento nella persona del sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, nato a Catania il 06 giugno 1964, residente in Misterbianco (CT), Via Archimede n.12, cittadino italiano, dei requisiti di nobiltà richiesti dallo Statuto dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, con sede in Alcamo, per la iscrizione a detto Istituto e il conseguimento della borsa di studio di €500,00 istituita per l'anno 2003;

A) Originale dell'atto compromissorio datato 10 settembre 2002, registrato presso la Sezione staccata di Alcamo dell'Ufficio delle Entrate di Trapani in data 27 settembre 2002, al n.4704, serie 3;

1) copia conforme all'originale atto di deposito in data il 10.12.02 ai rogiti del dott. Francesco Incardona, notaio in Alcamo, n.156704 del repertorio, contenente i seguenti documenti: a) stemma della Real Casa d'Aragona; b) albero genealogico della famiglia Paternò Castello, composto da n.78 fotocopie di fogli, documenti e pagine di libro, di n.4 certificati di battesimo e di n.5 estratti di atti di nascita; c) invito del 18 maggio 1851 rivolto dal Giudice f.f. di Procuratore del Re agli Ufficiali dello Stato Civile di annotare




sugli atti pubblici i titoli onorifici spettanti agli insigniti del Militare Ordine del Collare di Sant'Agata; d) autorizzazione, emessa in Catania il 30 marzo 1853, concessa dall'Intendente della Provincia di Catania agli insigniti del Militare Ordine del Collare di Sant'Agata a potere liberamente usare l'uniforme del suddetto ordine nelle pubbliche cerimonie; e) "patto di famiglia" dei rappresentanti dei diversi rami della Casata Paternò del giugno 1853; f) attestato sulle origini regali della Famiglia Paternò e sulle spettanze nobiliari alla suddetta famiglia rilasciato dall'Ufficiale di I Classe della Real Commissione dei Titoli Nobiliari, redatto in Napoli il 27 giugno 1859; g) certificato del 22 febbraio 1860, rilasciato dalla Real Commissione dei Titoli Nobiliari sulle spettanze dinastiche e nobiliari della Famiglia Paternò; h) atto di nomina di Don Giovanni Paternò Castello di Carcaci a Presidente del Consiglio Distrettuale di Catania per l'anno 1860, redatto in Napoli l'11 febbraio 1860; i) atto di nomina del Cav. Don Giovanni Paternò di Carcaci a Presidente del Consiglio Distrettuale di Catania per l'anno 1860, redatto in Palermo l'8 marzo 1860; l) riconoscimenti di Francesco II di Borbone, delle pretese dinastiche e nobiliari di Don Mario Paternò Castello, redatto in Gaeta il 16 settembre 1860; m) sentenza pronunciata dal Pretore di Bari in data 13 marzo 1952; n) sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 5 giugno 1964; o) atto di abdicazione di Roberto II Paternò Castello in favore del figlio Francesco, nato a Catania il 6 giugno 1964, avvenuta a Mascalucia il 20 novembre 2001;

2) una estesa bibliografia sulla Famiglia Paternò;

3) Rivista del Collegio Araldico (Rivista Araldica), Anno XXX - 1932;

4) conferimento di delega degli arbitri Bascietto e Guastella all'arbitro



Garofalo, ex art.816, V comma, c.p.c..

L. C. S.

Dott. Damiano Bonventre

Dott. Damiano Bonventre m.p.

IL CANCELLIERE C¹
Maria Donzelli

Donzelli



CAPITOLO VIII

Sentenza di I grado pronunciata dal Tribunale Arbitrale Internazionale

ARBITRATO INTERNAZIONALE

SEDE: VIA ROMA, 108

RAGUSA

SENTENZA DI I GRADO, SECONDO LA LEGGE
ITALIANA, ISCRITTA AL NR. 50/2003 DEL RE-
GISTRO DELLE SENTENZE CIVILI DEL TRIBU-
NALE ORDINARIO DI RAGUSA.

ANNO 2003

IL TRIBUNALE ARBITRALE INTERNAZIONALE

riunito nella sede dell'Arbitrato in Ragusa, Via Roma n.108, in persona dei seguenti magistrati arbitrali:

- Avv. Francesco Garofalo, nato a Ispica (Ragusa) il 19.11.1935, res. in Ragusa, Via Roma n.108, con Studio ivi, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di Ragusa con il n.363, nella sua qualità di Presidente;

- Dott. Salvatore Bascietto, nato a Comiso (Ragusa) il 25.04.1940, res. in Ragusa, Viale dei Platani n.33, nella sua qualità di giudice arbitrale;

- Dott. Guastella Marco, nato a Ragusa il 10.02.1974 ed ivi residente in Via degli Scouts n.17 nella sua qualità di giudice arbitrale;

HA PRONUNCIATO

la norma degli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile la seguente

SENTENZA ARBITRALE

avente forza di sentenza di primo grado (Corte Costituzionale, 12 febbraio 1963, n.2) tra le parti, i loro eredi e aventi causa (Cassazione Civile, sez. III, 29 maggio 1980, n.3552) ed efficace di cosa giudicata se non impugnato nei modi e nei termini di legge (Cassazione Civile, sez. I, 7 febbraio 1963, n.194) nella controversia risultante dal compromesso stipulato in data 10 settembre 2002 in Alcamo (Trapani), nel Corso 6 Aprile n.254, e registrato presso la Sezione staccata di Alcamo della Agenzia delle Entrate di Trapani in data 27 settembre 2002, al n.4704, serie 3,

TRA

il sig. dott. Damiano Bonventre, nato a Alcamo il 25 agosto 1951 ed ivi dom. e res. nel Corso 6 Aprile n.254, C.F.: BNVDMN51M25A176W, cittadino

italiano, nella qualità di Rettore dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare con sede in Alcamo, autodifeso;

E

il sig. Paternò Castello di Carcaci Francesco, Nicola, Roberto di Roberto Enrico Francesco Mario Gioacchino e di Maria Fattori, nato a Catania il 06 giugno 1964, e residente in Misterbianco (CT), via Archimede n.12, cittadino italiano, C.F.: PTRFNC64H06C351S, elettivamente domiciliato, ai fini della presente sentenza arbitrale, in Alcamo, Via Fratelli S. Anna n.7, presso e nello Studio legale del sig. avv. Antonio Messina del Foro di Trapani, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine della Memoria difensiva del 31.10.2002 di cui *infra*.

AVENTE AD OGGETTO

accertamento in capo al sovra generalizzato sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci dei requisiti di nobiltà richiesti dallo Statuto dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare con sede in Alcamo per la iscrizione a detto Istituto e il conseguimento della borsa di studio di €500,00 istituita per l'anno 2003.

SI PREMETTE

- che i sottoscritti avv. Francesco Garofalo, dott. Salvatore Bascietto e dott. Marco Guastella sono stati nominati giudici arbitrali con nomina risultante alla lettera b) del citato compromesso, e che essi hanno accettato tale nomina sottoscrivendo la dichiarazione relativa apposta in calce al compromesso in data 21.10.02 a termini della previsione di cui alla lettera m) del detto compromesso;

Damiano Bonv
Paternò Castell
sede dell'arbitr
esposto avanti
istruzione, le r
di esse nelle pr
Infine, le parti
mezzo del ser
Bonventre in
datata 10.12.2
Avendo le p
Presidente, a
istruzione a
dichiarato chi
Il Tribunale
atti, ha reso l
Il sig. Franc
presente pro
aviti titoli no
Giustizia de
conseguente
l'anno 2003;
tale iscrizion

- che la sede dell'arbitrato, a termini della lettera d) del detto compromesso, è stata stabilita in Ragusa, nella via Roma n.108;
- che alla lettera k) del compromesso le parti hanno stabilito che la presente sentenza arbitrale sia pronunciata nel termine di gg. 120 dalla data della sua stipulazione (10.09.2002), e cioè entro l'8 gennaio 2003;
- che il dott. Salvatore Bascietto e il dott. Marco Guastella hanno delegato gli atti di istruzione all'avv. Francesco Garofalo ai sensi dell'art.816, V comma, c.p.c., come sostituito dall'art.8 della L. 05.01.1994, n.25; tale delega viene depositata in una alla presente sentenza arbitrale.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

Allo scopo di dirimere e definire la vertenza di cui in epigrafe, i termini della quale meglio si esporranno *infra*, alla voce "IN FATTO", il dott. Damiano Bonventre, nella sua spiegata qualità, e il sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci hanno stipulato l'accordo compromissorio del 10.09.2002 registrato presso la Sezione staccata di Alcamo della Agenzia delle Entrate di Trapani in data 27.09.2002 al n.4704, serie 3, che viene depositato in una alla presente sentenza arbitrale che lo definisce, ex art.825, comma II, c.p.c..

Le parti, ai sensi di quanto da esse previsto e stabilito alla lettera i) dell'accordo compromissorio, sono state invitate dall'avv. Garofalo (in virtù della delega a lui conferita dagli altri due arbitri di cui prima si è detto) a presentare documenti, memorie e repliche entro il 10.12.2002; e, in ottemperanza a tale invito, ciascuna di esse ha inviato al Tribunale Arbitrale Internazionale a mezzo del servizio postale propria memoria difensiva; il dott.

Damiano Bonventre in data 29.10.2002, e il sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci in data 31.10.2002; convocate poi le parti nella sede dell'arbitrato in Ragusa, via Roma n.108, in data 18.11.2002, esse hanno esposto avanti all'avv. F. Garofalo, delegato dagli altri due arbitri agli atti di istruzione, le rispettive ragioni in regolare contraddittorio, insistendo ognuna di esse nelle proprie conclusioni.

Infine, le parti hanno fatto pervenire al Tribunale Arbitrale Internazionale a mezzo del servizio postale le rispettive memorie di replica: quella del dott. Bonventre in data 28.11.2002, e quella del sig. Paternò Castello di Carcaci datata 10.12.2002, corredata da congrua documentazione.

Avendo le parti concluso come dalle rispettive memorie di replica, il Presidente, avv. Francesco Garofalo, in virtù della delega agli atti di istruzione a lui conferita dagli altri due giudici arbitrali, ha ritenuto e dichiarato chiusa l'istruttoria.

Il Tribunale Arbitrale Internazionale, previa di lui relazione ed esaminati gli atti, ha reso la presente sentenza arbitrale.

IN FATTO

Il sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, parte nel presente procedimento, ritenendo di possedere la qualità di nobile in virtù di vari titoli nobiliari, ha fatto istanza per essere iscritto presso la Categoria di Giustizia dell'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare con sede in Alcamo e conseguente conseguimento della borsa di studio di €500,00 istituita per l'anno 2003; costituendo, appunto, la qualità di nobile requisito essenziale per la iscrizione, ai sensi dell'art.5 dello Statuto dell'indicato Istituto.

Al fine di provare la sua detta qualità, egli ha fatto valere i seguenti...

nobiliari:

- le qualità di Altezza Reale e di Principe Reale della Real Casa d'Aragona, di Majorca e di Sicilia;

- il diritto di qualificarsi Capo della Real Casa d'Aragona, di Majorca e di Sicilia, mai debellata, con diritto per sé e per i suoi successori all'infinito, maschi e femmine, a tutte le qualifiche, prerogative, attributi e trattamenti del rango e con facoltà di usare stemmi, titoli e qualifiche che gli appartengono per diritto ereditario;

- le qualità nobiliari di nobile dei Duchi di Carcaci, Principe d'Emmanuel, Duca di Perpignano e per Grazia di Dio e Diritto Ereditario, quale legittimo Pretendente alle Corone d'Aragona, di Majorca, di Sicilia, i titoli di Principe di Catalogna, Conte della Cerdagna, Conte del Rossiglione, Signore di Valenza, Signore di Montpellier, Conte di Urgell, Visconte di Carlades, etc. etc., Sovrano Gran Maestro del Militare Ordine del Collare di Sant'Agata dei Paternò, Gran Maestro dell'Ordine della Real Corona delle Baleari, Gran Maestro del Real Ordine di Giacomo I d'Aragona, Protettore della Provincia Aragonese del Militare Ordine di Nostra Signora di Monteza, etc..

L'Istituto Superiore di Diritto Nobiliare, sopra indicato, e per esso il suo Rettore dott. Damiano Bonventre, Duca di S. Carlo, ha però rigettato l'istanza d'iscrizione, ritenendo "non nobile" lo istante sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, in base alle seguenti considerazioni:

1) la Real Casa d'Aragona non ha discendenti; 2) i titoli vantati dal sig. Paternò Castello di Carcaci Francesco Nicola non sono storicamente esistiti e,

Il sig. Fra
delle sue
1) copia c
dott. Fran
contenente
a) stemma
Paternò Ca
libro, di n.
del 18 mag
dello Stato
insigniti d
emessa in
di Catania
liberamen
e) "patto
del giugno
spettanze
della Rea
1859; g)
dei Titol
Paternò;
President
Napoli I
di Carca

quindi, sono pura fantasia; 3) il Militare Ordine del Collare di Sant'Agata detto dei Paternò storicamente non è mai esistito ed è stato dichiarato illegittimo. Una nota diffusa dal Gran Cancelliere degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia del 24.09.99 colloca il suddetto ordine equestre tra gli ordini vietati agli insigniti degli ordini dinastici della casa sabauda. L'Osservatore Romano del 25.05.54 ha comunicato che la Santa Sede riconosce la legittimità dei seguenti ordini equestri: a) Sovrano Militare Ordine di Malta - b) Ordine Piano - c) Ordine di San Gregorio Magno - d) Ordine del Santo Sepolcro - e) Ordini della Repubblica Italiana o di altri Stati territorialmente sovrani; 4) le sentenze penali hanno natura accertativa dell'esistenza o meno di una determinata fattispecie criminosa; 5) la consanguineità può essere accertata e provata mediante esami di laboratorio, per esempio mediante esami di DNA; 6) la nobiltà italiana ha cessato di esistere il 28.10.1922, secondo la Costituzione della Repubblica Italiana; 7) le carte storiche del Castello Ursino di Catania secondo lo storico Francesco Bastia sono di epoca successiva al 1900; il sac. Giovanni D'Angelo nell'opera *Discorso Istorico-critico sopra l'Ordine, ossia Milizia del Cingolo Militare in Sicilia del Gran Conte Ruggieri Istituita* non fa riferimento alcuno a nessuno dei personaggi illustri o meno illustri della famiglia Paternò; 8) i soggetti di diritto internazionale sono unicamente le persone giuridiche di diritto pubblico internazionale e giammai le persone fisiche; 9) i riconoscimenti di Francesco II di Borbone alla famiglia Paternò sono state effettuate dopo la sua deposizione dal trono ad opera delle truppe del Generale Giuseppe Garibaldi.

Tali i termini della controversia.

Il sig. Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci, a sostegno delle sue ragioni, ha prodotto:

1) copia conforme all'originale atto di deposito in data 10.12.02 ai rogiti del dott. Francesco Incardona, notaio in Alcamo, n.156704 del repertorio, contenente i seguenti documenti:

- a) stemma della Real Casa d'Aragona; b) albero genealogico della famiglia Paternò Castello, composto da n.78 fotocopie di fogli, documenti e pagine di libro, di n.4 certificati di battesimo e di n.5 estratti di atti di nascita; c) invito del 18 maggio 1851 rivolto dal Giudice f.f. di Procuratore del Re agli Ufficiali dello Stato Civile di annotare sugli atti pubblici i titoli onorifici spettanti agli insigniti del Militare Ordine del Collare di Sant'Agata; d) autorizzazione, emessa in Catania il 30 marzo 1853, concessa dall'Intendente della Provincia di Catania agli insigniti del Militare Ordine del Collare di Sant'Agata a potere liberamente usare l'uniforme del suddetto ordine nelle pubbliche cerimonie; e) "patto di famiglia" dei rappresentanti dei diversi rami della Casata Paternò del giugno 1853; f) attestato sulle origini regali della Famiglia Paternò e sulle spettanze nobiliari alla suddetta famiglia rilasciato dall'Ufficiale di I Classe della Real Commissione dei Titoli Nobiliari, redatto in Napoli il 27 giugno 1859; g) certificato del 22 febbraio 1860, rilasciato dalla Real Commissione dei Titoli Nobiliari sulle spettanze dinastiche e nobiliari della Famiglia Paternò; h) atto di nomina di Don Giovanni Paternò Castello di Carcaci a Presidente del Consiglio Distrettuale di Catania per l'anno 1860, redatto in Napoli l'11 febbraio 1860; i) atto di nomina del Cav. Don Giovanni Paternò di Carcaci a Presidente del Consiglio Distrettuale di Catania per l'anno 1860,



Presidente del Consiglio Distrettuale di Catania per l'anno 1860, redatto in Palermo l'8 marzo 1860; h) riconoscimenti di Francesco II di Borbone, delle pretese dinastiche e nobiliari di Don Mario Paternò Castello, redatto in Gaeta il 16 settembre 1860; i) sentenza pronunciata dal Pretore di Bari in data 13 marzo 1952; l) sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 5 giugno 1964; m) atto di abdicazione di Roberto II Paternò Castello in favore del figlio Francesco, nato a Catania il 6 giugno 1964, avvenuta a Mascalucia il 20 novembre 2001;

2) una estesa bibliografia sulla Famiglia Paternò;

3) Rivista del Collegio Araldico (Rivista Araldica), Anno XXX - 1932.

IN DIRITTO

La disposizione XIV della Costituzione della Repubblica Italiana esclude dal nostro Ordinamento i titoli nobiliari e, conseguentemente, essi sono rimasti nel patrimonio araldico-nobiliare della Dinastia, perché la concessione nobiliare era fatta dal Sovrano in quanto Capo della Dinastia, con Decreto Reale e non già con Regio Decreto.

Se così non fosse, il provvedimento di grazia sarebbe corpo di reato e il Principe concedente un reo, perseguibile a norma della legge penale vigente.

La prevalente dottrina, infatti, afferma che l'art. 8 del c.p. richiama come reato obiettivamente politico le ipotesi di reato contenute nel Titolo I del Libro 2° del c.p. (artt. 243 - 311). L'interesse politico, leso dall'azione criminosa, sarebbe l'interesse che è proprio dello Stato, considerato nella sua essenza unitaria e nella sua pretesa ad esercitare un potere proprio.

Il conferimento del titolo nobiliare o dell'onorificenza cavalleresca potrebbe



Mani

prospetta
presunta
incrimina
Secondo
concessi
(Giur. It
1) i Cap
nobiliar
araldico
2) il tito
3) il pr
usurpaz
Infatti,
pubblic
costitu
incosti
Ancor
(in Gi
dell'a
del su
nobili
Brina
Libro
dirar

prospettarsi come reato politico unicamente se si riuscisse ad includere la presunta fattispecie criminosa nello schema dell'art.287 c.p., il quale incrimina "l'usurpazione del potere politico".

Secondo il noto giurista prof. Giorgio Cansacchi, il provvedimento di concessione del titolo nobiliare non ricade sotto i rigori della legge penale (*Giur. It.*, 1963, P.II, pag.54) per i seguenti motivi:

- 1) i Capi delle famiglie ex regnanti sogliono, per antico uso, conferire titoli nobiliari e distinzioni cavalleresche appartenenti al proprio patrimonio araldico-cavalleresco;
- 2) il titolo nobiliare conferito non è assunto come proprio dallo Stato Italiano;
- 3) il provvedimento di concessione del titolo nobiliare non costituisce usurpazione del potere politico dello Stato Italiano.

Infatti, la Cassazione Penale, II sezione, con sentenza del 16.07.1951, pubblicata sulla *Rivista Araldica* del 1952 a pag.197, afferma che non costituisce reato l'uso del titolo nobiliare essendo stati dichiarati incostituzionali gli artt.5 e segg. del R.D.L. 20.03.1924 n.442.

Ancora, l'Ufficio Istruzione Penale del Tribunale di Roma in data 13.07.1962 (in *Giur. It.*, P.II, 1963, pagg.50 - 58) emise declaratoria di impromovibilità dell'azione penale in danno del Capo della Real Casa di Savoia, Umberto, e del suo Ministro, Falcone Lucifero, in occasione del conferimento di un titolo nobiliare all'ing. Mario Brinati di Torino. Successivamente, l'ing. Mario Brinati è stato iscritto nell'Associazione del Corpo della Nobiltà Italiana e nel Libro d'Oro edito dal Collegio Araldico di Roma, via dell'Anima, diramazione di una associazione priva di personalità giuridica e, quindi, non

riconosciuta dall'Ordinamento dello Stato Italiano.

Pertanto, il cennato Libro d'Oro è una pubblicazione privata, ossia un bollettino privo di fede pubblica.

Invece, il vero Libro d'Oro della cessata Consulta Araldica, dichiarato chiuso, è un atto pubblico che trovasi custodito nell'Archivio Centrale di Stato a Roma.

Secondo l'insigne giurista ed Ordinario nella Università di Perugia, prof. Paolo G. Caucci, nell'opera *Storia essenziale del Carlismo*, ed. Thule, 1978, pag. 16, "da Vasquez de Mella ad Elias de Tejada, da Enrique Gil Robles al II Congreso de Estudios Tradicionalistas del 1968, è stato confermato il diritto del pretendente al trono, Capo della Dinastia, ad esercitare validamente lo *jus majestatis* e lo *jus honorum*, quali diritti inseparabili della sacralità e della inviolabilità del principe giuridicamente sovrano".

Come è antico insegnamento della dottrina, la sovranità, nel suo pieno esercizio, comprende la esplicazione di quattro diritti fondamentali: 1) lo *jus imperii*, cioè il diritto di comando; 2) lo *jus gladii*, cioè il diritto di imporre l'obbedienza con il comando; 3) lo *jus majestatis*, cioè il diritto di essere onorato e rispettato; 4) lo *jus honorum*, cioè il diritto di premiare il merito e la virtù.

Allorquando un Sovrano viene estromesso dal dominio politico di un territorio, subisce una "compressione" dello *jus imperii* e dello *jus gladii*, che conserva tuttavia *in pectore et in potentia* nella qualità di pretendente al trono; conserva, invece, intatte le prerogative relative allo *jus honorum* e allo *jus majestatis*, connaturate alla sua funzione sovrana, che si esplicano nella

facoltà di crea
collazione dina
Il diritto allo j
discendenti in
principio di di
prerogativa de
Il Sovrano es
teologico am
e dello jus
abdicazione,
definisce del
In tal senso
sezione, del
Già il filosofo
suo *Leviath*
lo *jus impe*
inerenti all
Unite (O.)
Conforme
Santi Ro
Chimenti
(Istituzion
Giurispr
1923);

facoltà di creare nobili e "armar cavalieri" negli Ordini Cavallereschi di collazione dinastico-familiare del proprio Casato.

Il diritto allo *jus honorum* si trasmette *jure sanguinis* all'infinito ai propri discendenti in persona del "Capo di nome e d'arme della Dinastia": onde il principio di diritto pubblico inglese *rex non moritur* nel senso che la Reale prerogativa determina una funzione dinastica in modo perpetuo.

Il Sovrano esercita un mandato "per grazia di Dio", legato al principio teologico *omnis potestas a Deo*; egli perde le prerogative dello *jus majestatis* e dello *jus honorum* in seguito a capitolazione politica, sotto forma di abdicazione, rinuncia, vassallaggio e acquiescenza, ciò che sinteticamente si definisce *debellatio*.

In tal senso si è espressa la sentenza del Tribunale Civile e Penale di Bari, II sezione, del 21.10.1959, n.1286 (n.12014 cronologico e n.3566 repertorio).

Già il filosofo Tommaso Hobbes, il grande discepolo di Bacone, afferma nel suo *Leviathan* (1651) che il Sovrano, perdendo il territorio sul quale esercita lo *jus imperii* e lo *jus gladii*, mantiene nella piena efficacia gli altri suoi diritti inerenti alla sovranità. Infatti, il Sovrano Militare Ordine di Malta, le Nazioni Unite (O.N.U.), sono soggetti di diritto internazionale privi di territorio. Conformemente alla teoria dello Hobbes si sono espressi gli insigni giuristi Santi Romano (*Diritto Costituzionale*, CEDAM, Padova, 1932); Piero Chimenti (*Diritto Costituzionale*, UTET, Torino, 1933); Oreste Ranelletti (*Istituzioni di diritto pubblico*, CEDAM, Padova, 1934); Vincenzo Orsini (*La Giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 1936); G. B. Cansa (*Digesto Italiano*, 1923); Giorgio Cansacchi dell'Università di Torino; il Bascapè,

dell'Università del Sacro Cuore di Milano, il quale afferma letteralmente: "la famiglia principesca, già sovrana, mantiene il suo carattere dinastico e il suo Capo conserva il ruolo e gli attributi dell'ultimo sovrano spodestato, col nome di Pretendente".

S.E. il dott. Raimondo Jannitti-Piromallo, presidente di sezione della Corte di Cassazione, scrive: "la Sovranità è una qualità perpetua, indelebilmente collegata e unita nei secoli a tutta la discendenza di colui che la ha per primo conseguita o rivendicata e si concretizza nella persona fisica del Capo di Nome e d'Arme della Dinastia, indipendentemente da qualsiasi considerazione o indagine di natura politica, giuridica, morale o sociale che di quest'ultimo possa farsi, e che, come insegna la Storia, non può assolutamente incidere sulla sua qualità sovrana".

La perdita della sovranità territoriale importa di conseguenza la perdita di tutto ciò che appartiene alla corona, ma giammai di ciò che costituisce patrimonio personale, sia esso economico che araldico. Nella figura del Sovrano spodestato, oltre il legittimo esercizio del Gran Magistero dei suoi Ordini Dinastici, rimane quello speciale, indelebile qualità che lo rende *fons honorum*.

S.E. il dott. Ciro Gini, primo presidente onorario della Suprema Corte di Cassazione, ha affermato, in una sentenza posteriore al 1951, che sono legittimi i conferimenti dei pretendenti al trono discendenti dei sovrani italiani, spagnoli, austriaci e del Regno delle Due Sicilie. Per esempio, l'Ordine Costantiniano (esattamente il Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio) della Casa Borbone Due Sicilie è stato dichiarato legittimo dallo



tato Italiano; come è riconosciuto legittimo il titolo di Principe concesso in
silio dal Re Francesco II di Borbone all'Ambasciatore Don Salvatore
Bermudes de Castro e confermato dalla Consulta Araldica con Decreto
9.12.1886 alla sua legittima discendente Donna Maria Bermudes de Castro.
Gli espressi concetti giuridici si ricollegano ad un vecchio canone di diritto
nobiliare, per il quale la nobiltà è qualità prima di essere titolo, onde essa
rimane quale insopprimibile realtà storica.

Osserva, questo Tribunale Arbitrale Internazionale che la sentenza della
Corte di Cassazione, sezioni Unite, del 20.05.1965, n.987, ha stabilito che
la materia nobiliare ha rilevanza giuridica e che ogni accertamento è
compatibile con l'attuale Ordinamento e con i principi affermati
dall'art.3 della Costituzione.

Rileva infatti il Supremo Collegio: "la perdurante rilevanza giuridica
dell'accertamento del diritto a titolo nobiliare va ritenuta, anche, giusta quanto
è stato osservato da autorevoli dottrine, relativamente ad alcuni diritti (ad es.:
il diritto di appartenenza a determinate associazioni, ovvero quello di
beneficiare di particolari vantaggi, quali l'ammissione a Collegi,
l'attribuzione di borse di studio) che siano condizionati al possesso di speciali
requisiti nobiliari. In siffatte ipotesi, non può negarsi la necessità
dell'accertamento dell'esistenza e dell'appartenenza del titolo nobiliare, quale
presupposto per il riconoscimento dei predetti diritti, anche se nessun
interesse pubblico possa più ricollegarsi allo status nobiliare".

E, a proposito dell'art.3 della Costituzione Italiana, questo Tribunale Arbitrale
Internazionale osserva che le declaratorie relative all'esistenza di un titolo



nobiliare (e quindi della qualità di nobile nella persona del suo portatore legittimo) concesso da Capi di Dinastie ex regnanti, devono considerarsi in ogni tempo implicitamente ammesse dalla legge e non sembrano importare lesioni al principio di parità sociale dei cittadini; si vuol dire che l'accertamento delle qualità nobiliari appare compatibile con l'attuale nostro Ordinamento e con i principi affermati dal richiamato art.3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Infatti, il titolo nobiliare trova la sua legittimità unicamente nella concessione reale e non già nella sentenza, che ha valore solamente dichiarativo.

Secondo il parere del prof. Aldo Pezzana, libero docente presso l'Università di Roma (in *Giur. It.*, 1967, pag.1334), "i titoli nobiliari, durante il regime monarchico, non ebbero mai alcun rilievo sul piano del diritto pubblico, né attribuirono mai, dal punto di vista giuridico, ai loro possessori, una posizione di privilegio. In tutta la storia dell'Italia unita, la nascita non diede mai, per il diritto, alcun privilegio né una dignità sociale giuridicamente valutabile, superiore a quella degli altri cittadini. Nell'Ordinamento anteriore alla Costituzione, i titoli nobiliari erano tutelati come un diritto della personalità, di natura schiettamente privata e sostanzialmente analogo al diritto al nome...".

Infatti, la disposizione XIV della Costituzione, nella prima parte, rinuncia a concedere titoli nobiliari, perché trattasi di materia estranea alla *fons honorum* del Presidente della Repubblica, ma nel 2° comma riconosce al predicato di un titolo nobiliare, legittimamente conferito, il valore costituzionale di nome.

La data del 28 ottobre 1922, riportata nel testo costituzionale, ha un

significato meramente politico e punitivo nei confronti dei nobili creati tali in periodo fascista, ma non toglie alcuna validità al principio costituzionale enunciato: il predicato nobiliare è parte integrante del nome.

Così, la sentenza della Corte costituzionale 08.07.1967, n.101, ha stabilito: a) che le vicende del diritto attribuito dal 2° comma della XIV disposizione della Costituzione devono ormai essere valutate non secondo le norme che regolavano la successione nei titoli nobiliari, ma alla stregua di quelle che disciplinano i modi di acquisto del nome; b) che la tutela di tale diritto sotto ogni aspetto deve seguire le regole che il vigente Ordinamento detta per la tutela del diritto al nome; c) che la legislazione araldico-nobiliare è incostituzionale nei limiti in cui ad essi si dà applicazione per l'aggiunta al nome di predicati di titoli nobiliari anteriori al 28 ottobre 1922, ma non riconosciuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, nonché nei limiti in cui essi sottopongono il diritto predetto e la relativa tutela giudiziaria ad una disciplina diversa dall'Ordinamento per il diritto al nome.

Pertanto, il titolo nobiliare è un diritto della personalità di natura schiettamente privata e fiduciaria tra l'ex Dinastia regnante e l'insignito fatto nobile secondo le regole di un Ordinamento indipendente da uno Stato (ma non ad esso contrapposto) e dalla cittadinanza del Capo di quella Dinastia. Quindi, infine, il diritto soggettivo al titolo nobiliare e, conseguentemente, alla qualità di "nobile", deriva unicamente dal Decreto Reale e dalle Regie Lettere Patenti solennemente sottoscritti dal Capo della Dinastia.

Da tali premesse dottrinarie e di diritto internazionale si pervenne in Italia a numerose decisioni di ordine giurisprudenziale; con sentenze civili e penali

passate in giudicato.

Per quanto concerne la Casa dei Paternò Castello va osservato che essa venne avviata con Gerardo padre di Costantino e marito di Archipreta, a sua volta sorella di Ruggero I d'Altavilla.

Riguardo l'appartenenza di Gerardo alla famiglia degli Altavilla si esprimono chiaramente sia Filadelfo Mugnos (*Teatro Genologico delle Famiglie del regno di Sicilia*, vol.III, pag.20) sia Vincenzo Paternò Barone di Raddusa (*Lettere di Spagna e altro*, in *Archivio di Stato di Catania, Fondo Famiglie, Paternò di Raddusa*, num. 403, pag.150), fonti ambedue di grande importanza e sulla cui consistenza è necessario momentaneamente soffermarsi.

La citata opera di Filadelfo Mugnos, composta da quattro volumi, fu data in stampa in Palermo tra l'anno 1647 e l'anno 1670. La vastità del lavoro fu anche sostenuta dalla visione diretta da parte dell'autore di fonti manoscritte di sicura importanza, oggi scomparse; rilevanti, in particolare per la Famiglia Paternò, furono le antiche *Croniche* manoscritte dal vescovo siracusano Simone da Lentini e i *Ricordi* manoscritti vergati da Pietro Speciali, figlio di Nicolò Speciali Maestro Razionale del Regno, e conservati, all'epoca del Mugnos, presso il Principe Don Blasco Marchese Speciali.

Vincenzo Barone di Raddusa intese, da parte sua, comporre una rapida ma sostanziosa storia della Famiglia Paternò dalle origini ai suoi tempi, inserendola all'interno di un volume ove raccolse la propria corrispondenza da Madrid durante l'incarico di Ambasciatore siciliano. Il periodo di tempo nel quale il tutto fu composto fu il biennio 1670-1671, avendo ben presente tutta la documentazione del ricco Archivio di Casa Paternò.

Considera
1659 (pag
stampata
in ordine
qualsiasi
Occorre
caso le u
1693, ch
un gran
Famiglia
Fatta qu
Gerardo
Altavilla
ripresa
Gravina
ricordat
famigli
Militar
Conte
Norma
(vedas
Pellicc
Gerard
di unc



Considerato che l'ultimo dato genealogico riportato dal Raddusa risale al 1659 (pag.154 della citata opera), considerato che l'opera del Mugnos fu stampata tra il 1647 e il 1670 e che il volume inerente i Paternò risultò il terzo in ordine di uscita, appare chiaro come sia assolutamente improponibile qualsiasi possibilità di contaminazione tra il Raddusa e il Mugnos.

Occorre per ultimo sottolineare come questi ultimi costituiscano in questo caso le uniche fonti ad oggi sopravvissute al disastroso terremoto catanese del 1693, che si portò via praticamente tutto l'archivio di Casa Paternò oltre che un gran numero dei suoi rappresentanti assieme al principesco Palazzo di Famiglia.

Fatta questa puntualizzazione, si osserva ancora che l'appartenenza di Gerardo, primo rappresentante della Famiglia Paternò, alla Famiglia degli Altavilla, considerate per quei secoli la fumosità e vacuità dei cognomi, venne ripresa da molte altre fonti successive quale, ad esempio, quella del Palizzolo Gravina (*Il Blasone in Sicilia*, ristampa Forni, Bologna, pag.299). Va ricordato a questo proposito che la Casata Paternò fu annoverata fra le 33 famiglie che ebbero accordato l'onore di appartenere all'Ordine del Cingolo Militare, Ordine nobiliare e cavalleresco fondato nel XI sec. da Ruggero I, Conte di Sicilia, e perciò Ordine di collazione dinastica della Real Casa Normanna degli Altavilla, accordato solamente alle prime famiglie del reame (vedasi Palizzolo Gravina, op. citata; Castelli di Torremuzza, *I Fasti di Sicilia*, Pelliccioni di Poli, *L'Ordine del Cingolo Militare*).

Gerardo generò Costantino, titolare, per concessione personale e individuale, di uno dei più grandi feudi del regno siciliano comprendente anche il castello

di Paternò. Da tale acquisizione la Famiglia fu da quel momento appellata *Paternò*.

Cóstantino generò Roberto, a sua volta padre di Ruggero e Simone.

Ruggero procreò Aldovisio, Matteo e Giovanni.

Aldovisio procreò Guglielmo e Matteo generò Giovanni detto Giovannuzzo (Mugnos, op. citata, vol.III, pagg.20-21; Raddusa, op. citata, pag.150).

A questo punto la Famiglia Paternò, già grande negli averi e nella potenza, si scontrò già con gli avvenimenti cruciali del tempo: Enrico VI di Hoenstaufen, Imperatore e erede del Regno di Sicilia attraverso il matrimonio con Costanza d'Altavilla, scese verso l'isola per reclamare la propria Corona trovando l'opposizione di una parte della nobiltà locale.

Aldovisio e Matteo Paternò si schierarono contro l'Imperatore, combattendo a fianco di Guglielmo, Principe di Taranto (poi Guglielmo III Re di Sicilia per 7 mesi), trovando la morte in battaglia.

Giovanni, terzo fratello, affiancò invece Enrico VI, ricevendo in cambio la carica di Governatore di Catania per tre anni.

I figli di Aldovisio e Matteo, Guglielmo e Giovanni detto Giovannuzzo, decisero tra il 1194 e il 1195 di lasciare l'isola e di recarsi in Aragona; qui ottennero almeno due Castelli e vari possedimenti dal Re aragonese Alfonso II (sovrano in carica dal 1162 al 1196), assieme al diritto di issare lo Stemma con *i quattro pali vermigli in campo azzurro* ossia lo stesso stemma della Casa Regnante Aragonese (Mugnos, op. citata, vol. III, pag.21; Raddusa, op. citata, pag.150).

Il figlio di Guglielmo, Ximenes o Simone, ebbe confermato dal Re aragonese



Giacomo
quali pre
aggiunge
Paternò
pag.21).
dell'Isola
vol.III, p
Ciò cost
Famiglia
attuali.
La possib
in carica
costituis
la Casa
sottoline
(Dell'or
Roma, p
Paternò.
azzurro
araldisti
crisura.
alzavan
Xenica,
filetto.

Giacomo I Il Conquistatore il beneficio precedente in terre e castelli (uno dei quali prese nome dai Paternò divenendo *Paternoy*), assieme al permesso di aggiungere la banda azzurra allo Stemma suddetto *come hoggi usano li Paternò di Catania* (Raddusa, op. citata, pag.150; Mugnos, op. citata, vol.III, pag.21). Dal suddetto Re, Simone ottenne anche *il Governo Perpetuo dell'Isola di Minorica* (Raddusa, op. citata, pag.150; Mugnos, op. citata, vol.III, pag.21).

Ciò costituisce il momento di maggiore importanza di tutta la storia della Famiglia Paternò e qui risiede il nodo della pretensione dei rappresentanti attuali.

La possibilità di alzare uno Stemma identico a quello della famiglia regnante in carica, essendo da quest'ultima beneficiata da donazioni in terre e castelli, costituisce di per sé prova assoluta di indubbia parentela e consanguineità tra la Casa Paternò e quella d'Aragona. In tal senso è fondamentale ricordare e sottolineare quanto supportato nella *Rivista Araldica* dell'anno 1913 (*Dell'origine Regia e Aragonese dei Paternò di Sicilia*, pag.335, Anno IX, Roma, presso il Collegio Araldico, 1913): "Analizziamo ora l'arma di Casa Paternò. Essa è d'oro a quattro pali di rosso, che è d'Aragona, al filetto di azzurro attraversante sul tutto. Che cosa significa il filetto nelle armi? Tutti gli araldisti sono d'accordo nell'affermare che il filetto serve ad indicare una brisura. È per questo che i re di Maiorca, diramazione della Casa d'Aragona, alzavano lo Stemma col filetto d'azzurro, è per questo che gli Ayerbe, gli Xerica, i Paternoy, infine, avranno usato lo stemma aragonese brisato dal filetto. Era altrimenti possibile che i Re di Sicilia e d'Aragona avessero

tollerato alla loro Corte che si portasse il loro Stemma senza avervi alcun diritto? Tanto più che lo stemma dei Paternò non può essere di concessione perchè mai la concessione occupa l'intero campo, ma soltanto un quarto del medesimo. E, anche se avesse occupato tutto lo scudo, sarebbe sempre da escludersi il fatto della concessione poiché i Re di Sicilia non avrebbero potuto concedere che il loro Stemma o una parte del loro Stemma (Aragona o Svevia) ma però mai quello usato contemporaneamente da un altro congiunto e perciò indicante uno speciale contrassegno di consanguineità. Risulta da ciò, quindi, che l'arme usata da Giovanni Paternò e da tutti i suoi discendenti è un'arma di diritto, un'arma propria, ereditaria e non ricevuta".

La consanguineità dei Paternò con gli Aragona è dunque palese nei fatti dimostrati e nella dottrina araldica. Non a caso lo Stemma Paternò verrà più volte rappresentato sormontato da una vera e propria Corona Principesca (vedasi *Il Blasone in Sicilia ossia Raccolta Araldica per V. Palizzolo Gravina Barone di Ramitone*, tav. 58.a, ristampa Forni, 1871-1875, Bologna). Tale consanguineità venne del resto confermata dal grado di vicinanza costante e progressiva dei successivi membri della Famiglia Paternò.

Figli di Simone furono Gualtieri assieme ad Alvarez.

Gualtieri accompagnò nella conquista della Sicilia Re Pietro d'Aragona, ristabilendo poi la propria dimora a Catania. Suoi figli furono Benedetto e Ranerio; quest'ultimo procreò Giovanni Gualtierio il quale acquisì una notevole posizione all'interno della Corte siciliana diventando prima Damigello e poi Segretario Maggiore del Re.

Nicolò, Raneiro e Giovanni furono i suoi figli.

Nicolò accompagnò da vicino il Re di Sicilia anche in guerra e procreò Giovanni detto il Seniore. In quest'ultimo è possibile scorgere tutta la vicinanza e consanguineità della Famiglia con la Casa Aragonese. Giovanni può infatti essere a buon diritto identificato come una vera e propria *fons honorum*; attraverso una documentazione parzialmente ancora esistente e annessa a tale ricerca e attraverso la testimonianza oculare del Mugnos (op. citata, vol. III, pag.22) e del Raddusa (op. citata, pagg. 151 e 153) per i documenti oggi scomparsi, possiamo rilevarne peculiarità e caratteristiche inconfondibili. Attraverso un documento del 1395, oggi scomparso poiché appartenente al disastroso Fondo della Real Cancelleria presso l'Archivio di Stato di Palermo, ma ben ricordato e letto dal Mugnos e dal Raddusa, Giovanni fu "creato Luogotenente et suo Vicario Generale in Noto, con la Potestà Alta e Bassa e con quella della Guerra, con l'autorità di ricevere gl'homagii e le recognitioni degli Castellani e 'l carico pure di far gl'ufficiali della città di Siragusa" (Mugnos, op. citata, vol. III, pag.23); "fatto Luogotenente e suo Vicario Generale in Noto con la Potenza Alta e Bassa, con quella della Guerra, con l'authorità di ricevere l'omaggi delli castellani e di fare gl'Officiali di Siragusa (Raddusa, op. citata, pag.151).

Se ne deduce con ovvietà come Giovanni fosse in possesso dello *jus imperii*, *jus gladii*, *jus majestatis* nonché di *jus honorum*, qualificandosi pienamente come completo titolare di *fons honorum*, dunque con innegabili prerogative sovrane, soggetto a sé stante e assolutamente autonomo, riconosciuto dallo stesso monarca aragonese. Sorvolando poi su tutte le cariche feudali ricevute o possedute dallo stesso Giovanni, si possono ricordare le sue nomine a

Maestro Razionale del Regno, una delle quali fu accompagnata con la specificazione di "Reggente dictae Magnae Curiae Officii Rationum" al posto di Ludovico d'Aragona stretto parente del Re (documentazione annessa, Archivio di Stato di Palermo, Real Cancelleria; Mugnos, op. citata, vol. III, pag.23).

I successori di Giovanni, dai quali i molteplici rami della Casa ebbero tutti origine, furono ugualmente e visibilmente vicini ai sovrani siciliani. Benedetto, suo figlio, fu Tesoriere del Papa e della Camera Apostolica e in stretto contatto con il Re, mentre Gualtieri, altro figlio di Giovanni, grande giureconsulto e "Feudista Magnus", accompagnò il sovrano in guerra e lo difese di fronte al Papa per l'investitura sul Regno di Napoli (Mugnos, op. citata, vol. III, pagg.23-24; Raddusa, op. citata, pag.151).

Nel XVII sec. Agatino, figlio di Orazio Paternò Castello, divenne inoltre Vicario Generale del Regno per la Val di Noto.

Nel 1743 Vicario Generale del Regno fu anche Vincenzo di Giacinto Paternò Castello. Successivamente Giuseppe Vincenzo di Mario Concetto fu Capitano di Armi e di Guerra per tutto il Regno di Sicilia. Vicinanza particolare alla Casa Regnante dimostrò soprattutto la nomina a Gentiluomo di Camera sia di Francesco di Mario Giuseppe Paternò Castello che di Gaetano suo fratello nel decennio 1845-1855.

Chiarezza sulla pretensione degli attuali membri della Casa Paternò Castello pongono anche e soprattutto numerosi documenti annessi a tale ricerca.

In ordine cronologico un Decreto del Tribunale Civile della Provincia di Catania che intimava la giusta attribuzione delle onorificenze e titoli



distrib
definit
Altro c
Real C
nell'an
qualme
Archiv
quello
Giovar
ela co
illustre
Napoli
Poco
Comm
Eccell
d'Ara
 febbra
In assi
da Fr
affern
Mario
della
risulta
quelli

distribuiti dall'Ordine di Sant'Agata, patrimonio esclusivo della Casa Paternò, definita chiaramente *Serenissima Casa Paternò* (18 maggio 1851).

Altro documento di notevole importanza è stato un atto emesso dalla stessa Real Commissione della Nobiltà, direttamente dipendente dal Sovrano, nell'anno 1859 nel quale venne così affermato: "Certifico io qui sottoscritto qualmente avendo fatto perseguire i Registri che si conservano in questo Archivio della Real Commissione dei Titoli di Nobiltà e con particolarità quello intitolata Registro delle Famiglie dei Cavalieri di Malta detti di San Giovanni Melitense di Giustizia, in esso al foglio secondo Famiglia Paternò e la consanguinea Paternò Castello allirata nel seguente modo: *Famiglia illustre et di origini Regali di Sangue Aragonese*" (27 giugno 1859, da Napoli).

Poco successivo è un ennesimo documento del 1859 della stessa Real Commissione di Nobiltà che confermava *le particolari prerogative della Eccellentissima e Serenissima de' Re pella prorata origine Sua delli Reali d'Aragona (...)* (da Napoli, 28 novembre 1859, riconfermato in data 2 febbraio 1860).

In assoluto il documento più esplicitante e significativo rimane l'atto emanato da Francesco II Re delle Due Sicilie nell'anno 1860, nel quale il Sovrano affermava: "In vista dei documenti presentati dal Nostro diletteissimo Suddito Mario Paternò Castello e Guttadauro dei Duchi di Carcaci di Don Giovanni e della fu Eleonora Guttadauro Principessa d'Emmanuel Reburdone, dai quali risulta riversarsi a lui i diritti sul patrimonio araldico della casa Guttadauro e quelli sull'Ordine del Collare di Casa Paternò dedicato a Sant'Agata Vergine

e Martire catanese fondato dai suoi Maggiori che regnarono sulle Isole Baleari e Pityuse" si nominava il suddetto in qualità di Principe d'Emmanuel e si regolava i diritti araldici e l'Ordine di Sant'Agata ricordando ancora: "con facoltà di concedere onori e gradi Cavallereschi e titoli nobiliari sul Cognome, su predicati delle Isole Baleari già Real Dominio dei suoi avi, come sul Palazzo Paternuense" (a firma di Pietro Ulloa Ministro Segretario di Stato del Re, a firma di Francesco II di Borbone Re delle Due Sicilie, recante sigillo reale, da Gaeta, in data 16 settembre 1860).

Numerose dunque sono le prove e testimonianze documentarie sulla consanguineità tra la Casa Paternò-Paternò Castello e la Casa Aragonesa.

Si può aggiungere ad esse due sentenze emesse da Tribunali della Repubblica durante il secondo dopoguerra.


La sentenza della Pretura unificata di Bari, n.485 del 03.03.1952, divenuta irrevocabile nelle forme di legge, ha confermato la suddetta consanguineità nel seguente passaggio letterale: "La Famiglia Principesca dei Paternò ... ebbe origine da Giacomo I Il Conquistatore, discendente dai conti di Guascogna, del Re di Navarra e dei Re di Castiglia".

Nuovamente, la sentenza n.119/62 del Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, del 05.06.1964, divenuta irrevocabile il 18.01.1969, esplicitamente conferma la legittimità della *fons honorum* del rappresentante massimo della Real Casa Paternò alla data del 5 giugno 1964, in quanto la legittimità del pretendente della famiglia Paternò deriva dalla discendenza legittima e provata di un membro della Real Casa d'Aragona.

Ciò affermato prova con chiarezza in primo luogo la consanguineità tra

Paternò Ca
Castello su
Acclarato
attualmente
Catania il
d'Aragona
Martino I
senza pro
Casa d'A
All'estinzi
divenner
Dopo la
famiglia
1853 (v
regali ir
Giovani
figlio d
ultima
discend
Mario
della
Franc
Da R
Robe





Paternò Castello e Aragona e, in secondo luogo, la sovranità dei Paternò Castello sulle Isole Baleari.

Acclarato come il legittimo discendente della Famiglia Paternò sia attualmente individuato nella persona di Francesco, Nicola, Roberto nato in Catania il 06.06.1964. Quest'ultimo risulta l'ultimo discendente della Casa d'Aragona considerando le seguenti evidenze storiche:

Martino I, discendente della Casa d'Aragona, Re di Sicilia, morì nel 1410 senza prole; a lui successe il nipote *ex sorore* (Eleonora) e come Capo della Casa d'Aragona dal Conte d'Urgell.

All'estinzione della Casa d'Urgell, e della Casa di Ribagorza (anno 1434), divennero capi della Casa d'Aragona i Principi di Cassano:

Dopo la morte dell'ultimo Principe di Cassano, i Capi dei diversi Rami della famiglia Paternò si riunirono in Consiglio di Famiglia in Palermo il 14 giugno 1853 (vedasi documento allegato) e riversarono le prerogative dinastiche e regali in Don Mario Paternò Castello Guttadauro d'Emmanuel, figlio di Don Giovanni Paternò Castello Principe d'Emmanuel *jure maritali*, a sua volta figlio di Mario Giuseppe Duca di Carcaci e di Donna Eleonora Guttadauro, ultima della Casa dei Principi d'Emmanuel, come Guttadauro anch'essa discendente dal Re d'Aragona.

Mario Principe d'Emmanuel sposò Anna Spitalieri e generò Eleonora, erede della famiglia che sposò Roberto Paternò Castello di Carcaci figlio di Francesco Mario Duca di Carcaci.

Da Roberto la linea continuò fino all'attuale discendente Francesco, Nicola, Roberto.



Ora, considerando le pretese rivendicate da quest'ultimo, sulla consanguineità con la Casa d'Aragona, la Sovranità sulle Isole Baleari e sugli Ordini Cavallereschi patrimonio esclusivo della Casa Paternò, è sufficiente considerare le conclusioni espresse nella *Rivista del Collegio Araldico*, *Rivista Araldica* dell'anno 1932, riguardo ai titoli di Pretensione e specificatamente alla Trasmissione dei Titoli di Pretensione al paragrafo 18 :

“ Se all'estinzione di una casa sovrana o di un ramo sovrano di una Casa Sovrana esistevano più pretendenti ai suoi Stati coi relativi titoli e se tali pretendenti erano sovrani o membri di Case Sovrane che assunsero, l'uno, essi titoli, quali titoli effettivi (essendo venuti nel possesso di detti Stati) e gli altri, quali titoli di pretensione, e se la controversia non fu definita da un accordo comune, i discendenti dei pretendenti non venuti in effettivo possesso degli Stati possono portare i suddetti titoli quali titoli di pretensione, se non sono discendenti di un pretendente Sovrano, senza ulteriore conferma e, se sono discendenti di un pretendente membro di una casa Sovrana, se ebbero una conferma da un Sovrano regnante capo della loro casa” (*Rivista del Collegio Araldico, Rivista Araldica, Anno XXX, pagg.162-163, 1932, Roma, presso il Collegio Araldico*).

Avendo, dunque, pienamente dimostrato la consanguineità di Francesco, Nicola, Roberto Paternò Castello di Carcaci con la Casa Aragonesa, appare palese la legittimità delle sue pretese sulle Isole Baleari, in quanto legittimo ed unico discendente di un ramo collaterale dell'ultimo Re d'Aragona, secondo il seguente albero genealogico:

